

**Al Capo  
del Corpo Forestale dello Stato  
Ing. Cesare PATRONE  
SEDE**

**Alla Divisione 12<sup>^</sup>  
SEDE**

**Prot. n° 128**

**OGGETTO: Indennità di trasferimento Commissari Capo – Richiesta annullamento diniego in via di autotutela.**

Con nota prot. 506/Ris. dell'8 marzo 2011, la Divisione 12<sup>^</sup> ha fatto comunicare ai Commissari Capo del 1° e 2° corso, per il tramite degli Uffici di appartenenza, il diniego alla corresponsione degli emolumenti previsti dalla legge 86/2001, dalla legge 836/1973 e dal D.P.R. 170/2007 nonché la commutazione in congedo ordinario del congedo straordinario fruito per trasferimento.

Va rilevato *in primis* che per situazione analoga – concorso interno vice sovrintendente – come l'Amministrazione, sulla base di una Sentenza favorevole a dipendenti della Guardia di Finanza, la n° 200105263 del 16.6.2001 ([all. 1](#)) e sulla scorta del parere n° 1432/02 espresso dalla Sez. III del Consiglio di Stato in data 22.10.2002 ([all. 2](#)), abbia inteso corrispondere agli aventi diritto gli emolumenti di cui sopra, come comunicato con nota a firma della S.V. n° 410032 in data 21.10.2004 ([all. 3](#)).

A ciò, si deve necessariamente aggiungere, per uniformità di comportamenti, che il Ministero dell'Interno con nota Prot. n° 333-G/2.12624.04 del 10.9.2007 ([all. 4](#)) ha riconosciuto e tuttora riconosce il diritto a percepire tali emolumenti ai vincitori di concorsi interni destinati in una sede diversa da quella di provenienza.

La dichiarazione di disponibilità al movimento manifestata da parte dell'interessato non è tra l'altro sufficiente per configurarlo "a domanda", poiché i trasferimenti d'ufficio, sostiene il Consiglio di Stato (Sez. IV, Sentenza n° 2247/06 del 20 Aprile 2006 – [all. 5](#)), perseguono in via immediata ed esclusiva l'interesse specifico dell'Amministrazione di funzionalità dell'ufficio, e non già il

soddisfacimento delle necessità personali e familiari del personale interessato alla ricollocazione post formazione. Ed infatti, la preferenza manifestata dai Commissari Capo in ordine alla nuova sede di destinazione, è avvenuta solo su un elenco parziale di sedi disponibili predisposto dall'Amministrazione in base alle esigenze di servizio. Tale orientamento, è stato tra l'altro recentemente pienamente condiviso dal TAR Lazio – Sezione II Ter – che con Sentenza n° 3267/2010 depositata in data 2.3.2010 (all. 6) ha riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di trasferimento d'autorità anche agli specialisti del C.F.S. assegnati in sedi diverse da quelle di provenienza.

È del tutto evidente, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che confermare il diniego all'attribuzione dei benefici richiesti da parte dei Commissari capo del 1° e 2° corso, servirebbe esclusivamente ad instaurare un inutile quanto dispendioso contenzioso che vedrebbe certamente soccombere l'Amministrazione in giudizio, con danno erariale a carico del responsabile del procedimento.

Si chiede pertanto, in via di autotutela, di annullare il diniego di cui alla nota prot. 506/Ris. dell'8 marzo 2011, della Divisione 12<sup>a</sup> e disporre la corresponsione agli interessati dei benefici richiesti. Trascorsi inutilmente 10 giorni dalla data di ricezione della presente, la scrivente dovrà necessariamente rivolgersi agli Organi Giurisdizionali competenti per la tutela dei diritti del personale rappresentato.

Confidando in una positiva quanto razionale soluzione bonaria della vicenda, si porgono cordiali saluti.

*Roma, 20 aprile 2011*

*f.to*

**Il Segretario Nazionale  
Danilo Scipio**